

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 30

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(Estensore SALTAMARTINI)

approvata nella seduta del 5 maggio 2010

SULLA

PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE L'«EURODAC» PER IL CONFRONTO DELLE IMPRONTE DIGITALI PER L'EFFICACE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DA UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO O DA UN APOLIDE (COM (2009) 342 def.) (ATTO COMUNITARIO N. 57)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 3 ^a Commissione permanente	»	5
– della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La 1^a Commissione,

considerato che:

l'atto comunitario modifica una precedente proposta di regolamento, di analogo titolo, presentata in data 3 dicembre 2008 (COM (2008) 825), alla quale la Commissione ha apportato le proprie modifiche tenuto conto degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo e delle prime risultanze del dibattito svoltosi in sede di Consiglio;

la proposta ha l'obiettivo specifico di risolvere i principali problemi emersi in sede di applicazione del sistema informatico EURODAC, istituito per facilitare l'applicazione della Convenzione di Dublino, volta a istituire un meccanismo chiaro ed efficace per determinare lo Stato competente per le domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell'Unione europea,

rilevato che:

in termini di sussidiarietà, la proposta si giustifica in un contesto generale caratterizzato da una significativa espansione della criminalità transfrontaliera, che rende ancor più stringente l'esigenza, per ogni Stato membro, di accedere alle informazioni pertinenti in possesso di altri Stati;

sono accolti gli emendamenti presentati con la risoluzione del Parlamento europeo allo scopo di garantire ai richiedenti asilo una migliore informazione sugli esiti delle procedure di esame e rilevazione di dati e impronte;

sulla base dei negoziati tra le delegazioni in sede di Consiglio, la proposta modificata introduce un nuovo articolo 8, teso a garantire agli Stati membri una informazione completa sullo *status* del richiedente, con particolare riferimento alle persone trasferite in base a una procedura di ripresa in carico, all'applicazione della clausola di sovranità del regolamento Dublino e ai casi in cui una persona i cui dati figurano nella banca dati sia stata trasferita a norma di una procedura di presa in carico o abbia lasciato il territorio degli Stati membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento;

sono state anche apportate le modifiche ritenute necessarie per consentire l'accesso ai dati EURODAC a fini di contrasto, previsto da altra proposta di decisione presentata all'interno del Terzo pilastro comunitario,

rilevato inoltre che la proposta contiene tra gli elementi portanti: una più chiara definizione dei termini per la trasmissione dei dati (impronte dei richiedenti asilo) da parte degli Stati membri; l'obbligo per il sistema centrale di informare gli Stati membri su quando procedere alla cancellazione dei dati sui richiedenti; lo sblocco dei dati sui rifugiati (attualmente non consultabili), e la possibilità di accedervi, quando i relativi richiedenti abbiano ottenuto protezione internazionale in uno Stato membro; l'obbligo

per gli Stati membri di indicare nell'EURODAC che applicano le regole discrezionali previste dal regolamento Dublino e che pertanto si riconoscono competenti per l'esame della domanda di un richiedente in eccezione ai criteri generali del regolamento stesso; l'estensione, in coerenza con l'*acquis* in materia di asilo, del campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria e l'allineamento della terminologia adottata a quella di altri atti in materia di asilo per quanto riguarda la definizione di straniero («cittadino di un Paese terzo o apolide»); l'obbligo per gli Stati membri di indicare con precisione l'autorità nazionale competente per EURODAC, precisando altresì in quale misura il suo operato è connesso alle finalità dell'EURODAC stesso; un aggiornamento e una più chiara definizione delle diverse fasi di gestione della Banca dati, nella prospettiva di una piattaforma condivisa tra EURODAC, SIS II e VIS per quanto concerne il sistema di confronto biometrico,

si esprime in senso favorevole.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: LIVI BACCI)

3 febbraio 2010

La Commissione, esaminato l'atto comunitario, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: PITTONI)

24 febbraio 2010

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che la proposta rientra nel quadro di una revisione complessiva degli strumenti della politica di asilo dell'Unione europea e ha l'obiettivo specifico di risolvere i principali problemi riscontrati per quanto attiene all'efficienza delle disposizioni in vigore per il sistema EURODAC;

considerato altresì che la proposta modifica una precedente proposta di regolamento presentata il 3 dicembre 2008, e tiene conto delle proposte emendative presentate dal Parlamento europeo, nonché del dibattito in stato avanzato presso il Consiglio;

considerato infine che, tra le novità introdotte rispetto alla proposta originaria, assumono particolare rilievo le modifiche ritenute necessarie per consentire l'accesso ai dati EURODAC a fini di contrasto, previsto da altra proposta di decisione presentata all'interno del Terzo pilastro comunitario,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento appare congrua in quanto essa modifica disposizioni già esistenti ed è finalizzata a renderle più efficaci e pregnanti, soprattutto allo scopo di garantire la piena e coerente applicazione del principio per cui uno e un solo Stato membro può essere competente per l'esame di una domanda di asilo;

b) per quanto concerne il principio di proporzionalità, come evidenziato nella valutazione d'impatto della proposta, le misure contemplate appaiono tutte strettamente funzionali alla soluzione dei problemi riscontrati nella prima fase di applicazione del regime europeo di asilo. Più in particolare, l'accesso a EURODAC delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol sembra costituire effettivamente l'unico sistema per stabilire o verificare l'esatta identità di un richiedente asilo;

c) per quanto concerne il merito:

1) la proposta modificata sembra perseguire un giusto punto di equilibrio tra le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo (con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e in particolare alla protezione dei dati personali e al diritto d'informazione dei richiedenti asilo) e l'esigenza, manifestata in sede di Consiglio, di un'informativa completa sullo *status* del richiedente, con specifico riguardo alle persone trasferite in base a una procedura di «ripresa in carico», all'applicazione della clausola di sovranità del regolamento Dublino e ai casi in cui una persona i cui dati figurano in EURODAC abbia lasciato il territorio degli Stati membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento;

2) per quanto concerne l'accesso ai dati EURODAC a fini di contrasto del terrorismo e della criminalità, esso appare pienamente giustificato in un contesto caratterizzato da una significativa espansione della criminalità transfrontaliera, che rende ancor più stringente l'esigenza, per ogni Stato membro, di accedere alle informazioni pertinenti in possesso di altri Stati. Vista la delicatezza della materia, appare tuttavia necessario che, in sede applicativa, sia verificato in modo costante e sistematico l'uso proporzionato di EURODAC e il pieno rispetto dei diritti individuali. Rientrando l'accesso a EURODAC a fini di contrasto nella cooperazione di polizia e nelle funzioni di Europol, a tale verifica andranno pienamente associati, secondo le modalità espressamente previste dal Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.

